



AVVISO ALLA CLIENTELA Onda Line S.r.l. C.so Maroncelli, 45/C Torino
UIF 74527 P.I. 06683610015-C.F. 01065550103

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

Redatto in ottemperanza al Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 - parte IV, art. 4

PREMESSA

Il Mediatore Creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di Banche o Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti (inclusi eventuali anticipi di questi) ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari o dai clienti.

DIRITTI E STRUMENTI A TUTELA DELLA CLIENTELA

- 1) Il Mediatore Creditizio deve essere iscritto nell'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto ed aggiornato dalla Banca d'Italia.
- 2) Il contratto di mediazione ed il documento di sintesi debbono obbligatoriamente essere redatti in forma scritta, a pena di nullità. La nullità può essere fatta valere solamente dal cliente.
- 3) Il cliente ha diritto di recesso entro 10 giorni dalla data della stipula del contratto di mediazione.
- 4) Il cliente ha diritto di ottenere preventivamente in visione copia del testo del contratto di mediazione e copia del documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni nonché copia dei fogli informativi aggiornati predisposti dal Mediatore Creditizio. La consegna della copia NON vincola le parti alla conclusione del contratto. In caso di conclusione del contratto il Mediatore Creditizio acquisisce apposita attestazione in calce allo stesso nella quale il cliente dichiara di aver ricevuto preventivamente copia del contratto di mediazione comprensivo del documento di sintesi.
- 5) Il cliente ha diritto di ottenere, successivamente alla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia, copia dello stesso e copia del documento di sintesi. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata agli atti del Mediatore Creditizio.
- 6) Nei casi di offerta fuori sede e di conclusione del contratto a distanza mediante strumenti informatici o telematici, il cliente ha diritto di prendere visione: del presente avviso, dei fogli informativi relativi al servizio offerto, di copia del contratto di mediazione creditizia e del documento di sintesi.
- 7) Il cliente, o suo avente causa o delegato, ha diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore comunicherà al richiedente l'importo presumibile delle spese di ricerca e fotocopia provvedendo, in caso di accettazione, a fornire la documentazione richiesta entro i successivi 90 giorni.
- 8) Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare: a) copia del presente avviso, b) copia del contratto di mediazione creditizia e del documento di sintesi, c) copia dei fogli informativi (aggiornati) relativi al servizio offerto contenenti informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle condizioni economiche praticate, sulle principali clausole contrattuali, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio.
- 9) Nel caso in cui il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, i fogli informativi e l'avviso alla clientela sulle principali norme di trasparenza sono messi a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e in caso di utilizzo della rete Internet, sono accessibili sulla homepage del sito utilizzato dal mediatore creditizio nonché su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente. In questa ipotesi, il mediatore acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna, che conserverà agli atti.
- 10) Il Mediatore Creditizio, prima della conclusione del contratto di finanziamento, consegna al cliente l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo relativo all'operazione di finanziamento proposta dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario. Il Mediatore Creditizio acquisisce apposita attestazione dell'avvenuta consegna al cliente che trasmetterà successivamente all'istituto creditizio o finanziario. I Mediatori Creditizi che si avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza devono mettere a disposizione sempre mediante tali tecniche anche l'avviso ed i fogli informativi predisposti dalle Banche o dagli Istituti Finanziari.